

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1738 DEL 30/09/2026

O G G E T T O

SINISTRO N. S50820210008. SENTENZA N. 1145/2026 PUBBLICATA IL GIORNO 21.08.2026 DAL TRIBUNALE DI VICENZA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL R.G. N. 5591/2023. PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1843/26

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

“Premesso che:

- in data 10.11.2023 (prot. n. 113508/2023) veniva notificato all'Azienda un atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza cui gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patiti, sia in proprio che in qualità di eredi, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, rispettivamente marito e padre, asseritamente verificatosi a causa di una infezione da *mycobacterium chimaera* contratta in occasione di un intervento cardiocirurgico di sostituzione della valvola aortica eseguito in data 29.05.2015 presso l'Ospedale di Vicenza;
- l'instaurato procedimento, iscritto al R.G. n. 5591/2023, seguiva un ricorso ex art. 696 bis cpc avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 4889/2021) ed una precedente richiesta risarcitoria stragiudiziale (prot. n. 6757 del 21.01.2021) segnalata alle due Compagnie assicurative potenzialmente interessate ad assumere la gestione della vertenza, la Berkshire Hathaway International Insurance Limited e l'allora SHAM – Société Hospitalière d'Assurancer Mutuelles, oggi Relyens Mutual Insurance;
- entrambe le compagnie citate avevano, per motivi diversi, eccepito la non operatività della polizza sottoscritta dall'ULSS nel caso concreto (note al prot. n. 92786/2021 e n. 93766/2021), invitando l'Azienda a gestire direttamente il sinistro;
- l'ULSS 8 Berica si costituiva ritualmente nella causa R.G. n. 5591/2023 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Dussin del Foro di Bologna, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2159/2023, ed estendeva il giudizio anche alle due Compagnie sopra citate oltre che a LivaNova Deutschland GmbH (già Sorin Group Deutschland GmbH) in qualità di produttore del sistema di riscaldamento/raffreddamento utilizzato nell'intervento, Sorin Group Italia S.r.l. in qualità di collaudatore e manutentore di tale sistema ed Humana Medical S.r.l. quale venditore dello stesso.

Preso atto che con la Sentenza n. 1145/2026 pubblicata il giorno 21.08.2026 (ricevuta al prot. n. 93830/26 del 25.08.2026) il Tribunale di Vicenza ha definito il procedimento di merito iscritto al R.G. n. 5591/2023 così pronunciandosi:

“Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

1) condanna l'Azienda Ulss 8 Berica, LivaNova Deutschland GmbH e Sorin Group Italia s.r.l., in solido tra loro e nella misura di 1/3 ciascuna nei rapporti interni, a pagare alle attrici, a titolo di risarcimento del danno, le somme di cui al paragrafo IX.3. della motivazione con rivalutazione e interessi come da successivo paragrafo IX.4;

2) rigetta le domande proposte nei confronti di Humana Medical s.r.l. e Berkshire Hathaway International Insurance Limited;

3) respinge ogni altra domanda delle parti;

4) condanna l'Azienda Ulss 8 Berica, LivaNova Deutschland GmbH e Sorin Group s.r.l., in solido tra loro e nella misura di 1/3 ciascuna nei rapporti interni, a rifondere alle attrici le spese di lite del presente procedimento che liquida, già comprensive dell'aumento ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e delle spese di lite del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 4889/2021 in € 1.713 per esborsi, € 78.549,80 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;

5) condanna Relyens Mutual Insurance – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (già SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) a tenere indenne la Ulss 8 Berica di quanto la stessa dovrà corrispondere alle attrici in virtù dei capi che precedono della presente sentenza, detratta la SIR contrattuale di € 750.000;

6) pone le spese della CTU svolta nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 4889/2021 a definitivo carico della Azienda Ulss 8 Berica, LivaNova Deutschland GmbH e Sorin Group s.r.l., in solido tra loro

e nella misura di 1/3 ciascuna nei rapporti interni, con obbligo di rimborso a parte ricorrente che le aveva anticipate;

7) condanna l'Azienda Ulss 8 Berica a rifondere a Humana Medical s.r.l. e Berkshire Hathaway International Insurance Limited le spese di lite del presente procedimento e del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 4889/2021 liquidate, per ciascuna parte, in € 41.342 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;

8) condanna Relyens Mutual Insurance – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (già SHAM – Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) a rifondere alla Azienda Ulss 8 Berica le spese di lite del presente procedimento e di quello ex art. 696bis c.p.c. R.G. 4489/2021 liquidate in € 41.342 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.”

Precisato che le attrici hanno notificato la sopra citata sentenza del Tribunale di Vicenza direttamente all'avv. Dussin, difensore dell'Azienda, in data 26.08.2026 e che pertanto, ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc, il termine per proporre un eventuale gravame avverso detto provvedimento andrà a scadere il giorno 30.09.2026.

Rilevato come la Sentenza n. 1145/2026 sopra citata segua l'orientamento dettato dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 9706/2026, orientamento che si sta consolidando nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da infezioni da *mycobacterium chimaera*, per cui viene sia confermato il riconoscimento della responsabilità per pari quota tra l'ULSS, il produttore LivaNova ed il manutentore Sorin sia affermata la condanna della Compagnia che assicura la RCT dell'Azienda sanitaria a riconoscere l'operatività della polizza assicurativa.

Dato atto che l'attuale esposizione economica dell'Azienda verso le sole Attrici (residuano, infatti, le spese legali da riconoscere alle terze chiamate Berkshire Hathaway e Humana Medical, per ulteriori 82.684,00 oltre accessori di legge), legata alla summenzionata decisione del Tribunale di Vicenza, ammonta a complessivi euro 750.000,00, corrispondente all'intera franchigia frontale prevista dalla polizza assicurativa n. 159400 sottoscritta con l'allora SHAM (oggi Relyens), restando invece la quota superiore a carico della Compagnia.

Viste le comunicazioni ricevute dall'avv. Giuseppe Dussin, ai prot. n. 93830/26 del 25.08.2026 e 101825/26 del 16.09.2026, nelle quali il difensore dell'Azienda ha commentato il provvedimento reso dal Tribunale di Vicenza sia mettendone in luce elementi censurabili sia rilevando come lo stesso si inserisca nell'orientamento giurisprudenziale più favorevole per le sorti dell'Azienda, sottolineando infine come occorra valutare l'opportunità di non proporre appello principale, riservandosi piuttosto di spiegare un appello incidentale qualora l'impugnazione sia proposta da altre parti.

Precisato che l'Ufficio Legale aziendale, con nota resa alla Direzione Strategica al prot. n. 103587/26 del 21.09.2026 a valle della valutazione della Sentenza del Tribunale di Vicenza, delle comunicazioni pervenute dall'avv. Dussin e dei precedenti giurisprudenziali in tema di infezione da *mycobacterium chimaera* che vedevano coinvolta l'Azienda, ha condiviso l'opportunità di non procedere con l'appello principale del provvedimento, dando inoltre conto del fatto che l'appello potrebbe rappresentare una soluzione antieconomica per l'Azienda sanitaria, riservandosi peraltro la facoltà di interporre, se del caso, il gravame incidentale.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1696/2026 con cui è stato dato incarico all'avv. Stefano Messuri del Foro di Vicenza di redigere un ulteriore parere professionale al fine di maggiormente supportare le determinazioni aziendali da assumere in relazione alle vertenze aventi ad oggetto infezioni da *mycobacterium chimaera*.

Visto il parere reso dall'avv. Messuri in data 28.09.2026, prot. n. 106000/2026, con cui il professionista conclude, nello specifico in riferimento alla Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1145/2026, rappresentando come la proposizione di un appello in via principale offrirebbe all'Azienda margini di utilità assai ridotti, a fronte di rischi e costi invece concreti, al contempo suggerendo come la soluzione più coerente con l'interesse dell'ULSS sarebbe quella di dare esecuzione al provvedimento, per la frazione di competenza, riservandosi la proposizione di un appello incidentale all'ipotesi in cui altra parte impugni la decisione.

Ritenuto pertanto, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e precisato, di non proporre gravame avverso la Sentenza n. 1145/2026 resa dal Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 5591/2023, facendo in ogni caso salva la possibilità di promuovere appello incidentale qualora il gravame venisse instaurato dalle Controparti”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1145/2026, pubblicata il giorno 21.08.2026 e ricevuta al prot. n. 93830/26 del 25.08.2026, resa a definizione del procedimento di merito iscritto al R.G. n. 5591/2023;
2. di non procedere ad interporre appello principale avverso la Sentenza di cui al precedente punto 1., riservandosi l'Azienda di interporre appello in via incidentale nell'eventualità che il provvedimento sia oggetto di gravame da parte di altre parti del giudizio, così come proposto dall'Ufficio Legale anche con nota prot. n. 103587/2026 e confermato dall'avv. Messuri con nota prot. n. 106000/2026, agli atti del procedimento;
3. di impegnare, per l'esecuzione della Sentenza di cui al precedente punto 1., l'importo di euro 750.000,00 da corrispondere alle attrici, corrispondente alla franchigia frontale prevista dalla polizza n. 159400, contratta con l'allora SHAM – Société Hospitalière d'Assurancer Mutuelles, oggi Relyens Mutual Insurance, oltre al rimborso delle spese di lite in favore di Humana Medical s.r.l. e Berkshire Hathaway International Insurance Limited, per l'importo di euro 41.342,00, oltre oltre accessori di legge, ciascuna;
4. di precisare che il costo del presente provvedimento troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2026, conto 1202000025 “Fondo rischi autoassicurazione”;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
